

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - (Elettorato attivo e passivo)

1 - I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti di cui all'art. 39 della l.r. 8 maggio 2009, n. 12, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2 - In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.

3 - Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.

4 - Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

Art. 2 - (Assegnazione dei seggi)

1 - Per ogni fascia di rappresentanza i seggi sono assegnati, con il procedimento previsto dai successivi commi, alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. Non sono considerati voti validi le schede bianche e quelle nulle.

2 - L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, escludendo la parte decimale del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3 - In caso di parità di voti di lista, i seggi risultanti dai resti andranno assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di queste ultime, ai candidati più anziani di età.

4 - Il quoziente elettorale è dato dalla divisione del numero dei voti validi, attribuiti alle liste che abbiano superato il limite del sette per cento, per il numero dei seggi.

5 - I resti sono dati dal numero dei voti che residuano dalla divisione tra il numero totale di voti validi di ciascuna lista ed il quoziente elettorale decurtato della parte frazionaria.

Art. 3 - (Determinazione del complessivo carico contributivo)

1 - I soggetti indicati al precedente *art. 1* vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi dovuti anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.

2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche agli immobili di cui egli sia proprietario a titolo

personale ovvero a quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta.

3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/che dallo stesso rappresentata/e.

Art. 4 - (Deleghe)

1 - Il voto non può essere esercitato per delega se non nei casi di comunione e di persone giuridiche. Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

2 - In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto con firma autenticata nelle forme di legge.

(Allegati 1 e 1 bis: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione").

3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.

(Allegato 2: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi").

4 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

5 - I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti indicati al *comma 2* devono essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura - mediante raccomandata con A.R. entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti indicati ai *commi 3 e 4* devono essere esibiti al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prenderà nota nel verbale di seggio.

6 - In caso di decesso del primo intestatario della comunione il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario che dovrà produrre il certificato di morte o documentazione equipollente, nei termini e con le modalità di cui al primo paragrafo del precedente comma 5. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di delega ad altro intestatario nei modi previsti dal precedente comma 2.

Art. 5 - (Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto)

1 - La Giunta regionale approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto viene depositato presso le segreterie dei Consorzi di bonifica e, per estratto, presso la segreteria dei Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno 90

giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

2 - L'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici, accademici o nobiliari, degli aventi diritto al voto, con l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di compilazione dell'elenco, nonché l'indicazione della fascia di rappresentanza.

3 - Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell'albo pretorio nei Comuni ricadenti nel comprensorio, nonché mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi, loro frazioni e quartieri. L'avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)

1 - La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere inviata, mediante raccomandata A.R., dagli interessati alla Giunta regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.

2 - Il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura entro 10 giorni dalla ricezione, si pronuncia sulla richiesta di rettifica e introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Entro tale termine, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali eventualmente individuate dagli uffici consorziali.

3 - Nei successivi 10 giorni dalla scadenza del precedente termine, l'eventuale decisione negativa sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R..

Art. 7 - (Elenco definitivo degli aventi diritto al voto ed elenchi elettorali per seggio)

1 - Espletati gli adempimenti di cui all'*art. 6*, la Giunta regionale approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, trasmettendolo agli uffici consorziali almeno 55 giorni antecedenti la data delle elezioni.

2 - L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso.

3 - Sulla base dell'elenco definitivo vengono predisposti dalla Giunta regionale gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, e contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.

Art. 8 - (Comunicazione agli aventi diritto al voto)

1 - Entro il termine di 45 giorni antecedente la data fissata per le elezioni, i Consorzi inviano a ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle elezioni stesse, l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali, la fascia di rappresentanza, nonché il numero d'iscrizione riportato nell'elenco di seggio.

Art. 9 - (Candidati e sottoscrittori di lista)

1 - Sono eleggibili a membro dell'Assemblea consorziale i proprietari degli immobili, a condizione

che i proprietari medesimi siano iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche; nel caso di persone giuridiche con più di un legale rappresentante, sarà eleggibile solo uno di essi.

2 - Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza. Qualora le liste contengano più rappresentanti legali della stessa persona giuridica, sarà valida la rappresentanza inserita nella lista pervenuta anteriormente, non considerandosi quelle inserite nelle liste successive; tale criterio andrà applicato anche nel caso sia rilevata la presenza tra i presentatori di lista di più rappresentanti legali della stessa persona giuridica.

(**Allegato 5**: *fac-simile "Presentazione di lista di candidati"*).

3 - Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce e non superiore al doppio dei consiglieri stessi.

4 - Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza, complete con il nome di tutti i candidati, e sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto, diversi dai candidati, non inferiore a 100 per la prima e la seconda fascia e al 2 per cento degli aventi diritto al voto per la terza fascia.

5 - Le liste, predisposte utilizzando esclusivamente il modello dell'**Allegato 5**, devono essere firmate per accettazione dai candidati e accompagnate da una dichiarazione degli stessi, anche sotto forma di autodichiarazione (**Allegato 5 bis**), di non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dalla vigente legislazione in materia. Le firme dei candidati e quelle dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.

6 - La carica di membro dell'Assemblea consorziale, di cui al comma 1 del presente articolo, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici, nonché di chi corrisponde ai seguenti stati:

- a) di minore, anche se emancipato, di interdetto e di inabilitato;
- b) di fallito, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) di interdetto dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) privo della cittadinanza italiana;
- e) di aver riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché sottoposto a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) di aver maneggiato denaro consorziale o, avendolo avuto, non aver reso conto della relativa gestione;
- g) di aver liti pendenti con il consorzio;
- h) di avere in appalto lavori e forniture consorziali;
- i) di avere un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, trovandosi legalmente in mora;
- j) di dipendente, nonché relativi parenti ed affini entro il quarto grado.

7 - I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

8 - Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.

9 - I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista

pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

1 - Le liste devono essere consegnate, presso la Giunta regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura in originale, entro e non oltre le ore tredici del 35° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2 - Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste da parte della Giunta regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, saranno comunicate al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro il 10° giorno dalla data di consegna, fatto salvo quanto previsto ai *commi 3, 4 e 5*.

3 - Avverso le determinazioni del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, potranno essere presentati reclami entro il 5° giorno lavorativo dalla data della loro ricezione.

4 - Il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura decide entro il 10° giorno lavorativo dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione al primo tra i sottoscrittori di ogni lista che ha presentato reclamo.

5 - Qualora vengano presentate liste che contengono errori materiali ma non sostanziali, come ad esempio un numero di candidati inferiore ai seggi assegnati, le liste stesse potranno essere perfezionate, a pena di esclusione, su richiesta del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura rivolta al primo dei sottoscrittori, comunicata entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle liste stesse.

6 - Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al *comma 3 dell'art. 9*, le liste stesse dovranno essere ridotte con la medesima procedura di cui al *comma 5*;

7 - L'integrazione o la riduzione delle liste dovranno essere presentate alla Giunta regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro l'8° giorno successivo al termine indicato al *comma 5*.

8 - L'accettazione dell'integrazione o riduzione delle liste verrà comunicata al primo sottoscrittore della medesima entro 2 giorni dalla data di consegna dell'integrazione o riduzione.

9 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

10 - I Consorzi di bonifica esistenti provvedono alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio, nonchè mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi, loro frazioni e quartieri, almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.

11 - Nel caso in cui i termini scadano in giorno festivo, lo stesso verrà posticipato al primo giorno non festivo successivo.

Art. 11 - (Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni)

1 - Il seggio elettorale è composto da quattro componenti: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

2 - I componenti del seggio sono nominati con decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3 - I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

4 - Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due componenti del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 12 - (Riunione informativa)

1 - Il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, nelle settimane antecedenti il giorno stabilito per la votazione, organizza degli incontri, rivolti a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 13 - (Compenso spettante ai componenti di seggio)

1 - Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese spetta un compenso che sarà stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 14 - (Sostituzione dei componenti di seggio)

1 - Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Giunta regionale, la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

2 - Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito i competenti Uffici della Giunta regionale per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

3 - Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

4 - Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala o fra altre persone che si rendessero disponibili che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.

5 - In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 15 - (Compiti dei componenti di seggio)

1 - Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.

2 - Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

3 - Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

4 - Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

5 - Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio.

Art. 16 - (Consegna del materiale di seggio)

1 - Il presidente del seggio riceve in consegna, nel giorno precedente le elezioni, dall'incaricato regionale all'uopo individuato con decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura:

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto, divisi per fasce, nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione ;
- b) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
- c) una copia del regolamento elettorale;
- d) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
- e) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
- f) due copie dello schema del verbale;
- g) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

2 - Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Art. 17 - (Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione)

1 - Entro le **ore 7.30** del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2 - Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

3 - Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- a) affissione nella sala di votazione di due copie per ciascuna lista di candidati;
- b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
- c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro suggellazione con strisce di carta sulle

quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;

d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;

e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: *"Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario"*.

Art. 18 - (Schede di votazione)

1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione, nonché l'eventuale contrassegno e motto distintivo.

2 - Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 19 - (Autenticazione delle schede di votazione)

1 - Compiute le operazioni di cui al precedente **art. 17**, si procede all'autenticazione di almeno il 5% delle schede, che dovrà essere compiuta, alla presenza di tutti i componenti del seggio, prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore o del presidente.

2 - L'autenticazione del rimanente 95% delle schede può essere compiuta successivamente e comunque entro e non oltre le ore 13.00 della medesima giornata, purché durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio si allontani dalla sala.

Art. 20 - (Durata della votazione)

1 - Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere dodici ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

Art. 21 - (Elettori)

1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.

2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:

a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;

b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

4 - Gli elettori di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del

seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.

5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig.).

Art. 22 - (Identificazione dell'elettore)

1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

2 - L'identificazione può avvenire:

A) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione sono validi anche:

- a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

B) per identificazione di uno dei componenti del seggio;

C) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.

3 - L'identificazione di cui alle lettere B) e C) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.

4 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

Art. 23 - (Operazioni di votazione)

1 - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza, dopo avere verificato che la medesima risulti autenticata secondo la procedura di cui al precedente art. 19 del presente Regolamento.

2 - L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.

3 - Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare

nella cabina.

4 - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

5 - Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificialmente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

6 - Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

7 - L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

8 - All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.

9 - La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale.

10 - Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

Art. 24 - (Espressione di voto)

1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

2 - Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3 - Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

4 - Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

Art. 25 - (Operazioni preliminari allo scrutinio)

1 - Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

2 - Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

3 - Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

4 - Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dall'incaricato regionale e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

5 - Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.

6 - Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 26 - (Operazioni di scrutinio)

1 - Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

2 - Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.

3 - Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

4 - Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.

5 - Ultimate le operazioni di scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:

a) accerta, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dall'incaricato regionale e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;

b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;

c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle tre fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.

6 - Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 27 - (Schede corrispondenti a voti validi)

- 1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
- 2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 3 - Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
- 4 - Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
- 5 - Nel caso l'elettore abbia espresso più di tre preferenze all'interno di una stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alle prime tre nell'ordine di lista.
- 6 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 28 - (Schede corrispondenti a voti contestati)

- 1 - Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.
- 2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.
- 3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 29 - (Schede nulle e schede bianche)

- 1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
- 2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.
- 3 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
- 4 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
- 5 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai

due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 30 - (Verbale delle operazioni del seggio)

1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio. (**Allegato 6: fac-simile "Verbale delle operazioni del seggio"**).

2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.

3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Art. 31 - (Chiusura del seggio)

1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:

- a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
- b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
- c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
- d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
- e) busta relativa alle schede non utilizzate;
- f) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
- g) busta relativa ai verbali;
- h) busta relativa al materiale residuo.

2 - Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio all'incaricato regionale e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 32 - (Disposizioni finali)

1 - Entro 5 giorni dallo svolgimento delle elezioni, la Giunta regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che il seggio abbia correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2 - Qualora da tale esame la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura riscontrasse errori materiali, errate interpretazioni o irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.

3 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.